

SCIENZA & MESTIERI

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino



ANNO XII
NUMERO 4

La domotica

L'accertamento fiscale

Libere professioni e libero mercato

**Visita del collegio
alla diga del Vajont**



L'accertamento fiscale

L'accertamento è l'attività svolta dall'Amministrazione Finanziaria per determinare il presupposto impositivo, sul quale viene calcolata l'imposta. Ciò significa sostanzialmente che gli uffici finanziari, attraverso i loro organi accertatori (Guardia di Finanza), eseguono verifiche e controlli al fine di appurare il corretto adempimento degli obblighi civili, contabili e fiscali. L'attività di accertamento è disciplinata principalmente dal D.P.R. 600/73. Tale decreto stabilisce i poteri degli uffici finanziari, i diversi metodi di accertamento, le modalità delle verifiche e delle notifiche al contribuente, le modalità di accesso ai locali, i termini di decadenza per controlli e notifiche, ecc.

I poteri degli Uffici si concretizzano nella possibilità di esercitare, entro precisi termini di decadenza (si vedano le tabelle di cui sotto), i controlli sul contribuente. Tali controlli possono essere formali o di merito. I controlli formali si basano sulle dichiarazioni presentate dal professionista. Si tratta di controlli automatici, che evidenziano

eventuali errori di calcolo di imponibili ed imposta, errori nei versamenti e nel riporto di crediti e debiti d'imposta. Non viene emesso alcun atto di accertamento. Viene inviata al contribuente una comunicazione che lo invita a chiarire la propria posizione e a dimostrare gli avvenuti versamenti di imposta. Qualora il contribuente non provveda a contattare gli Uffici o a dimostrare l'avvenuto versamento delle imposte indicate in dichiarazione, lo stesso Ufficio provvede ad avviare la procedura per l'iscrizione a ruolo. Viene attivata una procedura che porterà all'emissione di una cartella esattoriale maggiori importi dovuti.

I controlli di merito vengono effettuati sulla base dei poteri istruttori riconosciuti agli Uffici ed alla Guardia di Finanza. Tali poteri permettono di effettuare indagini sia presso lo stesso contribuente, sia presso i loro uffici finanziari, richiedendo documenti e chiarimenti al professionista. Le richieste di documenti devono pervenire al contribuente con specifico atto motivato. Nello specifico, i poteri di controllo

di merito possono essere esercitati mediante:

- inviti al professionista a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, al fine di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale che comproverà quanto emerso nell'incontro;
- invii al contribuente di questionari che dovranno essere restituiti debitamente compilati e firmati;
- inviti al contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti rilevanti ai fini dell'attività di accertamento;
- richieste agli istituti di credito di copia dei conti intrattenuti con il contribuente (è necessaria l'autorizzazione preventiva del direttore della Direzione Regionale delle Entrate o del Comandante Regionale della Guardia di Finanza);
- richieste, ai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, di dati, notizie e documenti relativi alle attività svolte (controllo incrociato);
- inviti ad ogni altro soggetto ad esibire documenti o atti inerenti i rapporti intrattenuti con il con-



tribuente.

Mentre per far fronte ai controlli formali è sufficiente conservare con cura tutte le dichiarazioni dei redditi e **tutti** i modelli F24 entro i termini per accertamento, per i controlli di merito è necessario prestare attenzione a vari comportamenti. Qui di seguito si cercherà di evidenziare alcuni comportamenti che possano ridurre la possibilità di eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Accertamenti bancari

È necessario prestare la massima attenzione alle movimentazioni finanziarie dei propri conti correnti ed, in particolare, alle proprie entrate. Infatti, qualsiasi versamento o bonifico potrebbe essere considerato un componente positivo di reddito e quindi tassato. Inoltre, gli stessi conti intrattenuti dal coniuge del contribuente o dai figlio dello stesso (o da terzi), possono essere oggetto di indagini, a condizione che l'Amministrazione Finanziaria fornisca la prova che i

movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente.

Accessi ed ispezioni presso il contribuente

Gli organi accertatori possono accedere ai luoghi ove il contribuente svolga la propria attività professionale per procedere ad ispezioni o verifiche. L'accesso, però, deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di una persona sua delegata. Qualora i locali siano adibiti, oltre all'attività professionale, anche ad abitazione, è necessaria l'autorizzazione della Procura della Repubblica. Se manca la prevista autorizzazione (del Procuratore, del capo ufficio o del comandante della Guardia di Finanza) l'accesso è illegittimo e conseguentemente tutti gli atti di accertamento connessi sono nulli.

Una volta avvenuto l'accesso, è possibile che i controllori vogliano elaborare gli eventuali supporti magnetici rinvenuti. L'elaborazione degli stessi è effettuata presso il contribuente

utilizzando i suoi strumenti ovvero, nel caso di suo dissenso, con mezzi degli stessi organi accertatori anche al di fuori dei locali del contribuente.

Al termine delle operazioni deve essere redatto il processo verbale di constatazione. Tale atto non può essere impugnato dinnanzi alle Commissioni Tributarie (è però possibile presentare delle memorie difensive).

Documenti e registri

Durante le ispezioni vengono verificati i registri contabili, i libri, le scritture ed i documenti presenti nei locali, anche se questi ultimi non fossero tra quelli obbligatori per legge. Qualora si rifiutasse l'esibizione dei documenti, questi non potranno essere presi in considerazione a favore del contribuente (il rifiuto di esibire quanto richiesto deve essere intenzionale).

Nel caso in cui il contribuente conservi le scritture contabili presso altri deve esibire un'attestazione di questi ultimi, in caso contrario, come nel caso di man-



cata esibizione dei registri contabili e fiscali, l'Amministrazione Finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo (ricostruzione extra-contabile del reddito e del volume d'affari).

Corrispondenza e posta elettronica

La corrispondenza commerciale viene considerata un elemento fiscale la cui conservazione è obbligatoria. È quindi necessario prestare molta attenzione anche all'utilizzo della posta elettronica, alla modifica o eliminazioni di documenti. Gli elementi risultanti dalla corrispondenza pos-

sono essere utilizzati dai verificatori come elementi di supporto all'attività di accertamento.

Conclusioni

I controlli "sul campo", pur non essendo né numerosi né frequenti, impongono di osservare con scrupolosità tutte le previsioni normative esistenti al fine di evitare maggiori imposte e sanzioni.

Nel caso in cui arrivasse l'accertamento della Guardia di Finanza, è comunque opportuno contattare il proprio consulente che saprà indicare il comportamento più corretto da tenere. Ci sono

un gran numero di norme, circolari, pareri e sentenze che regolano, caso per caso, le modalità di accesso, di verifica e di accertamento degli uffici, nonché i loro poteri ed i diritti del contribuente. Inoltre importante rilevare che anche le dichiarazioni verbali del contribuente possono essere utilizzate dagli organi accertatori.

Diego Uber

Dottore Commercialista e revisore dei conti di Trento

Termini di accertamento per Irpef ed Irap

Periodo d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	Termine di accertamento	Termine se non fatto condono	Termine accertamento in caso di dichiarazione omessa	Termine accertam. dich. omessa se non fatto condono
1996				31/12/2003	31/12/2005
1997	1998	31/12/2003	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2006
1998	1999	31/12/2003	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2006
1999	2000	31/12/2004	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2007
2000	2001	31/12/2005	31/12/2007	31/12/2006	31/12/2008
2001	2002	31/12/2006	31/12/2008	31/12/2007	31/12/2009
2002	2003	31/12/2007	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2010
2003	2004	31/12/2008	-	31/12/2009	-

Termini di accertamento per l'Iva

Periodo d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	Termine di accertamento	Termine se non fatto condono	Termine accertamento in caso di dichiarazione omessa	Termine accertam. dich. omessa se non fatto condono
1997				31/12/2003	31/12/2005
1998	1999	31/12/2003	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2006
1999	2000	31/12/2004	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2007
2000	2001	31/12/2005	31/12/2007	31/12/2006	31/12/2008
2001	2002	31/12/2006	31/12/2008	31/12/2007	31/12/2009
2002	2003	31/12/2007	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2010
2003	2004	31/12/2008	-	31/12/2009	-